

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1273

(Urgenza)

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(PELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO
(TAMBRONI)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(JERVOLINO)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia relativo alla pesca nelle acque jugoslave con Protocollo addizionale e Scambi di Note, concluso a Belgrado il 20 novembre 1958

Presentato alla Presidenza il 29 maggio 1959

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 20 novembre 1958 è stato firmato a Belgrado un nuovo Accordo italo-jugoslavo sulla pesca, con annesso Protocollo addizionale, che sostituisce gli analoghi Atti del 4° marzo e del 13 dicembre 1956, resi rispettivamente esecutivi con il decreto presidenziale 2 dicembre 1956, n. 1686, e con la legge 13 luglio 1957, n. 669.

L'intento del nuovo Accordo è stato quello di migliorare, nei limiti del possibile, quegli aspetti dell'Accordo precedente che avevano dato luogo ad inconvenienti. In particolare si desiderava ottenere un'estensione delle zone di pesca, una diminuzione del canone e maggiori garanzie a favore dei pescatori italiani nelle procedure di controllo e di contestazioni delle infrazioni.

Come è noto, le proposte italiane hanno incontrato resistenza da parte delle Autorità jugoslave che hanno fatto rilevare come l'incremento della flotta peschereccia jugoslava e lo sviluppo raggiunto dalle industrie del

pesce in conserva, offrano argomenti di opposizione alle organizzazioni dei pescatori delle Repubbliche litoranee, contrarie per principio ad ogni attività straniera nelle loro acque e pertanto avverse all'Accordo con l'Italia. Inoltre il Governo jugoslavo faceva presente che sarebbe stato criticato per la concessione ad altri dell'utilizzazione delle proprie acque pescose, quando il pesce comincerebbe a scarseggiare anche lungo il litorale jugoslavo. Il canone a nostro carico, per quanto apprezzabile, non avrebbe rappresentato, infine, secondo gli jugoslavi, una contropartita abbastanza convincente per far tacere le pressioni politico-economiche contrarie all'Accordo.

Malgrado queste difficoltà iniziali, l'opportunità di addivenire ad una intesa ha finito col prevalere sulle considerazioni tecniche ed ha condotto alla stesura dell'Accordo che ora viene presentato per la ratifica.

Con questo Atto è stato possibile ottenere l'accoglimento di quasi tutte le richieste italiane per la questione del controllo, come pure una regolamentazione accettabile per i casi di pericolo, al fine di salvare il pescato e le reti.

Anche sulla questione del cambio del capitano, il nostro punto di vista ha ottenuto sostanziale soddisfazione, e così pure su alcune questioni minori.

Nel corso delle trattative è stato chiarito, circa l'assistenza consolare nei casi di cattura e di processo, che le leggi jugoslave concedono all'imputato la facoltà di scegliersi l'avvocato di fiducia (quindi anche quello del proprio Consolato), il diritto al rinvio per necessità della difesa e il diritto all'interprete.

Da parte jugoslava è stato anche fatto presente che i nostri pescatori usufruiscono solo raramente del diritto di appello avverso le sentenze di condanna, diritto che può essere esercitato anche in assenza dell'appellante e per il non rilevante importo globale, fra onorari e spese legali, di circa 3-5.000 dinari.

Il nuovo Accordo regola anche la questione della dichiarazione sanitaria, cui i pescherecci sono tenuti in base al Regolamento sanitario internazionale del 25 maggio 1951.

Del pari si è addivenuti alla definizione della questione del manifesto doganale che l'articolo 11 della legge jugoslava prescrive tassativamente, prevedendo che il comandante del peschereccio possa partire con il manifesto doganale in bianco, aggiungendo su di esso, di volta in volta, i quantitativi pescati.

Sulla questione fondamentale delle zone di pesca, essendosi da parte italiana fatto presente che quella concernente il Golfo di Trieste era pregiudiziale alla conclusione dell'Accordo, è stata accolta la nostra tesi di dare alla suddetta zona una forma regolare e facilmente reperibile, quella cioè di rettangolo (di miglia quadrate 10,2).

Per quanto riguarda la zona prospiciente l'Istria occidentale, che da parte jugoslava si voleva escludere, essendosi da parte italiana affermato che senza adeguato compenso a tale rinuncia l'Accordo era del tutto impossibile, si è giunti alla concessione di una zona di pesca lungo il litorale montenegrino, a sud delle Bocche di Cattaro e a nord della frontiera albanese (zona del Porto di Budua).

Quanto al canone, mentre da parte jugoslava si richiedeva una notevole maggiorazione, motivata da un asserito aumento del prezzo di vendita del pesce sul mercato italiano di almeno il 20 per cento, aumento da noi contestato, si è concordata una lieve maggiorazione giustificata dal fatto che la nuova zona di Budua è assai più importante e pescosa di quella ora esclusa dell'Istria occidentale che i nostri pescherecci dell'Alto Adriatico, d'altronde, non avevano in passato utilizzato frequentemente.

Il nuovo Accordo è redatto con maggiore precisione tecnica del precedente e contiene nuove norme circa il controllo ed il rifugio dei pescherecci, tali da far diminuire, presumibilmente, gli incidenti, le catture e le relative sanzioni.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia relativo alla pesca nelle acque jugoslave con Protocollo addizionale e Scambi di Note, concluso a Belgrado il 20 novembre 1958.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo con Protocollo addizionale e Scambi di Note indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità dell'articolo 18 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

All'onere di 900 milioni di lire si farà fronte a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60 destinato a sopperire agli oneri di carattere straordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE FEDERALE DI JUGOSLAVIA RELATIVO ALLA PESCA DEI PESCATORI ITALIANI NELLE ACQUE JUGOSLAVE

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e il GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA

nel desiderio di rafforzare la collaborazione ed i rapporti di buon vicinato così felicemente stabiliti,

hanno convenuto di stipulare il presente Accordo attraverso i loro Rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati:

ARTICOLO PRIMO.

Il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia permetterà ai battelli da pesca italiani di pescare nelle acque di pesca jugoslave e cioè:

A) con reti a strascico:

a) nella zona delle isole Jabuka-Kamik limitata ad Est dal meridiano che attraversa l'isola di Kamik, a partire dall'inizio del terzo miglio nautico fino al decimo miglio incluso dalla costa delle isole sopramenzionate verso l'alto mare. Detta zona risulta definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle carte nautiche allegate (Annessi C, D, E):

ANNESI

A	lat.	43°10'53"	N
		long.	15°39'10"	E
B	lat.	43°11'18"	N
		long.	15°43'00"	E
C	lat.	43°03'18"	N
		long.	15°43'00"	E
D	lat.	42°59'18"	N
		long.	15°43'00"	E
E	lat.	42°51'14"	N
		long.	15°43'00"	E
F	lat.	42°55'52"	N
		long.	15°31'30"	E

Le linee curve colleganti i punti suddetti sono archi di due cerchi aventi i centri nei seguenti punti:

O) Scoglio Kamik	lat.	42°01'18"	N
		long.	15°43'00"	E
P) Isola Jabuka (centro)	lat.	43°05'27"	N
		long.	15°27'42"	E

b) nella regione delle isole Palagruza-Galijula, nella zona che parte dall'inizio del quarto miglio nautico e fino al decimo miglio nautico incluso dalla costa delle isole sopramenzionate verso l'alto mare; al Nord e al Sud di questa regione il quarto miglio nautico viene contato dalla linea congiungente le isole di Palagruza e Galijula. Detta zona risulta definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle carte nautiche allegate (Annessi C, D, F):

A	lat.	42°33'17"	N
		long.	16°18'30"	E
B	lat.	42°32'15"	N
		long.	16°23'45"	E

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

C	lat.	42°13'52"	N
		long.	16°11'48"	E
D	lat.	42°12'52"	N
		long.	16°17'03"	E
E	lat.	42°26'30"	N
		long.	16°16'10"	E
F	lat.	42°25'28"	N
		long.	16°21'24"	E
G	lat.	42°20'45"	N
		long.	16°14'09"	E
H	lat.	42°19'42"	N
		long.	16°19'24"	E

Le linee curve colleganti i punti suddetti sono archi di due cerchi aventi i centri nei seguenti punti:

O) Capo estremo Ovest di Palagruza	lat.	42°23'36"	N
	long.	16°15'09"	E
P) Scoglio di Galijula	lat.	42°22'36"	N
	long.	16°20'27"	E

c) nella zona di Budva tra il Capo di Skočidjevojka e il Capo Veslo, a partire dall'inizio del quarto miglio nautico sino al decimo miglio nautico dalla costa incluso verso l'alto mare, e racchiusa tra le congiungenti i seguenti punti come graficamente precisato nelle carte nautiche allegate (Annessi C, D, G):

A	lat.	42°19'15"	N
		long.	18°34'56"	E
B	lat.	42°16'57"	N
		long.	18°40'12"	E
C	lat.	42°13'33"	N
		long.	18°44'39"	E
D	lat.	42°10'24"	N
		long.	18°52'52"	E
E	lat.	42°04'12"	N
		long.	18°48'38"	E
F	lat.	42°07'48"	N
		long.	18°38'55"	E
G	lat.	42°11'32"	N
		long.	18°34'11"	E
H	lat.	42°13'12"	N
		long.	18°30'15"	E

B) gli avanotti da ripopolamento nelle acque interne delle Baie di Tar e di Medulin.

ARTICOLO 2.

Nella zona delle isole di Jabuka-Kamik possono pescare al massimo 70 battelli da pesca italiani; nella zona delle isole Palagruza-Galijula al massimo 90 battelli; nella zona di Budva 35 battelli.

I battelli da pesca italiani ai quali è permessa la pesca nelle zone indicate nel precedente capoverso debbono avere motori di potenza non inferiore a 80 HPA e non superiore a 150 HPA, ad eccezione dei motori sovralimentati che possono avere la potenza massima di 175 HPA. In ogni caso tali battelli non debbono avere una stazza lorda superiore a 55 tonnellate.

ARTICOLO 3.

Nelle acque interne delle Baie di Tar e di Medulin, i pescatori italiani possono pescare gli avanotti da ripopolamento con quattro battelli al massimo, a condizione che entro ciascuna stagione di pesca peschino al massimo quattro milioni di cefali un milione di spigole e un milione di orate.

Ogni battello da pesca italiano, che pesca gli avanotti nelle acque indicate nel precedente capoverso, imbarcherà due cittadini jugoslavi che faranno il controllo della quantità e delle specie dei pesci pescati. Tali persone saranno nominate dal Presidente del Comitato popolare competente.

In occasione di ogni arrivo nelle acque interne delle Baie di Tar e di Medulin, come pure prima di uscire da tali acque, i comandanti dei battelli da pesca italiani si presenteranno al Comitato popolare competente. In tale occasione i battelli da pesca italiani imbarcheranno, rispettivamente sbarcheranno, le persone di cui al capoverso precedente.

In occasione dell'arrivo di un battello da pesca italiano nei porti di Tar o Medulin, il comandante del battello riempirà e consegnerà alle autorità portuali la dichiarazione marittima sanitaria prescritta dal Regolamento sanitario internazionale del 25 maggio 1951.

ARTICOLO 4.

I battelli da pesca italiani ai quali è permessa la pesca nelle zone previste da questo Accordo (in seguito denominati: « i battelli da pesca italiani ») possono pescare: nella zona indicata al punto *A*) dell'articolo 1 di questo Accordo dal 1° settembre al 30 aprile dell'anno successivo; nella zona indicata al punto *B*) dello stesso articolo, dal 1° marzo al 31 agosto.

ARTICOLO 5.

I battelli da pesca italiani saranno muniti dell'autorizzazione speciale per la pesca nelle zone convenute, che viene rilasciata dal Ministero della Marina Mercantile Italiano, Direzione Generale della pesca. Questa autorizzazione sarà redatta conforme al modello allegato *A* di questo Accordo, di cui fa parte integrante.

Il battello da pesca italiano può ricevere l'autorizzazione speciale per la pesca soltanto per una delle zone convenute e per il periodo di tempo indicato nella autorizzazione speciale, la cui durata non sarà inferiore a metà di una stagione. La validità di tale autorizzazione in ogni caso cessa dalla data in cui viene a scadere la validità del presente Accordo.

L'autorizzazione speciale sarà valevole a partire dal giorno in cui le competenti autorità jugoslave comunicano di aver dato il loro consenso con l'apporre il visto sull'autorizzazione speciale stessa.

ARTICOLO 6.

Il Governo della Repubblica Italiana farà pervenire per il suo consenso al Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia le autorizzazioni speciali per la pesca nelle zone previste dal presente Accordo.

Il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia restituirà al Governo della Repubblica Italiana le autorizzazioni speciali entro un termine massimo di 30 giorni dal giorno della loro ricezione, indicando quelle per le quali avrà ritenuto di poter dare il consenso, come pure quelle che debbono essere sostituite.

Nel caso in cui avvenga il cambio del comandante del battello che ha il permesso speciale per la pesca, si applicherà lo stesso procedimento previsto nei capoversi precedenti, ma le competenti autorità jugoslave comunicheranno la propria decisione relativa alla richiesta per il cambio del comandante del battello nel termine più breve possibile.

ARTICOLO 7.

In occasione dell'entrata nella zona consentita, i battelli da pesca italiani alzeranno, di giorno, in testa all'albero di mezzana, o all'unico albero, una bandiera rossa, avente al centro un cerchio bianco, delle dimensioni di cento per settantacinque centimetri, conforme all'allegato *B*, e non dovranno ammainarla fino all'uscita dalla zona stessa.

Di notte, oltre ai fanali previsti dal Regolamento per evitare gli abbordi in mare, i battelli da pesca italiani metteranno in vista, in testa all'albero di mezzana o all'unico albero, al di sopra del fanale tricolore, un fanale di colore rosso, visibile da tutti i lati a distanza di due miglia nautiche al minimo.

ARTICOLO 8.

I battelli da pesca italiani non debbono avere altri attrezzi se non quelli che servono esclusivamente ai sistemi di pesca previsti dall'articolo 1 del presente Accordo per le zone e stagioni concesse.

ARTICOLO 9.

I battelli da pesca italiani avranno i documenti di bordo e gli strumenti principali che permettono la navigazione costiera diurna e notturna, come pure una copia del presente Accordo e una copia della carta sulla quale è segnata la zona di pesca nella quale il battello in questione ha diritto di pescare.

ARTICOLO 10.

I battelli da pesca italiani si terranno a una distanza di mezzo miglio nautico dai segnali jugoslavi indicanti la posizione delle reti per la pesca del pesce azzurro, e a 500 metri dai segnali indicanti la posizione delle reti da posta, palangresi e nasse.

ARTICOLO 11.

Nei casi di pericolo (« détresse ») i battelli da pesca italiani avranno diritto di rifugiarsi nei porti seguenti: Komiza, Velaluca, Rogoznica e Budva.

In occasione di ogni entrata in uno di questi porti, e all'uscita da essi, i comandanti dei battelli da pesca italiani si presenteranno alle Autorità portuali.

I battelli di cui al capoverso 1° del presente articolo terranno tutte le reti da pesca sotto coperta in locali sigillati per il periodo in cui si troveranno nelle acque jugoslave, fuori della zona convenuta per la quale abbiano ricevuto l'autorizzazione speciale per la pesca.

Il comandante del battello sigillerà i locali in cui si trovano le reti per la pesca prima dell'entrata nelle acque jugoslave. Prima della partenza del battello dal porto, l'apposizione dei sigilli sarà eseguita dalle Autorità doganali jugoslave e, in quanto queste non ci siano nel porto in questione, l'apposizione dei sigilli sarà eseguita dal Comitato popolare competente.

I battelli da pesca che dispongano soltanto di un vano unico sotto coperta per carico, dovranno avvolgere le reti in una tela cerata o in un sacco, aventi sugli orli degli occhielli attraverso i quali verrà passata la corda. L'involto sarà poi legato strettamente, sigillato e custodito sotto coperta, tenendo separate le reti asciutte da quelle bagnate.

Se le reti sono umide, o necessitano di qualche riparazione, avendo precedentemente informato le autorità doganali jugoslave, e dove queste non ci siano, dopo aver informato il Comitato popolare, il comandante del battello può portare le reti in coperta soltanto per il tempo in cui il battello si trova nel porto.

Il battello da pesca italiano che si è rifugiato in uno dei porti indicati al capoverso 1° del presente articolo, lascerà il porto immediatamente dopo la cessazione della causa per cui è stato costretto a rifugiarsi nel porto.

Sono le autorità portuali che decideranno se la causa per cui il battello si è rifugiato sia cessata. Se il comandante del battello italiano ritiene che la causa per cui si è rifugiato nel porto esista ancora, egli è autorizzato a presentare le sue osservazioni per iscritto in italiano. Se le autorità portuali mantengono la loro decisione, il battello da pesca italiano è tenuto a lasciare le acque jugoslave, o ad entrare nella zona per cui ha ricevuto l'autorizzazione speciale per la pesca.

Se diversi battelli da pesca italiani si sono rifugiati nella stessa circostanza in uno dei porti convenuti, essi lasceranno insieme il porto se sono in condizioni di potere prendere il mare e potranno separarsi solo dopo aver lasciato le acque jugoslave, o dopo essere entrati nella zona per la quale hanno l'autorizzazione speciale per la pesca.

ARTICOLO 12.

Le competenti Autorità jugoslave avranno sempre il diritto di visita dei battelli da pesca italiani durante la loro permanenza nelle zone previste nel presente Accordo.

In caso di contestazione se un battello da pesca italiano abbia pescato nelle zone previste dal presente Accordo o al di fuori di esse, faranno fede le contestazioni delle Autorità compe-

tenti jugoslave sulla base dei nomi e dei tracciati inseriti nelle carte costiere allegate sotto *C, D, E, F, G, H, e I* al presente Accordo, avendo presenti anche le disposizioni dei capoversi seguenti.

Nel caso della cattura del battello da pesca italiano, il comandante del battello jugoslavo compilerà sul luogo del fermo il Verbale di cattura su modulo stampato in una delle lingue jugoslave ed in italiano. Il comandante del battello jugoslavo indicherà nel Verbale, oltre alle ragioni della cattura, la posizione in cui il battello è stato catturato e se il battello è fuggito, egli indicherà anche la posizione in cui il battello catturato pescava; l'ora della cattura; lo stato del mare; la direzione del vento; le condizioni di visibilità; come pure se il battello catturato era munito dei documenti e strumenti previsti dall'articolo 9 del presente Accordo.

Il comandante del battello italiano deve firmare il Verbale di cattura, e in quanto non sia d'accordo con qualcuno dei fatti indicati nel Verbale, può apporre le sue osservazioni sul Verbale stesso, in lingua italiana.

Il comandante del battello jugoslavo consegnerà al comandante del battello italiano catturato una copia conforme del Verbale con le eventuali osservazioni, non appena sarà compilato il Verbale.

ARTICOLO 13.

I battelli da pesca italiani si atterranno in tutto alle disposizioni del presente Accordo e alla legislazione della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia.

ARTICOLO 14.

Nel caso che il battello da pesca italiano non si attenga alla legislazione della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia o alle disposizioni del presente Accordo, nel periodo in cui si trovi nelle acque jugoslave, ricadrà in pieno sotto le norme della legislazione della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia.

In caso di recidiva, le competenti Autorità jugoslave, in aggiunta alle pene previste dalla legislazione della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, possono pronunciare anche la decadenza del diritto di pesca acquisito per mezzo dell'autorizzazione speciale. In tal caso il Governo della Repubblica Italiana può sostituire la detta autorizzazione con un'altra equivalente per altro battello da pesca.

Le Autorità jugoslave comunicheranno in ogni caso alle Autorità italiane le pene inflitte a carico dei battelli da pesca italiani, dei comandanti o degli altri membri dell'equipaggio.

ARTICOLO 15.

In considerazione del fatto che la larghezza del Golfo di Trieste tra le sue coste longitudinali italiana e jugoslava è in molti punti inferiore a 12 miglia nautiche, il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia hanno convenuto, unicamente ai sensi del presente Accordo e per la sua durata, di destinare per lo sfruttamento da parte dei pescatori dei due Paesi la zona centrale del golfo stesso, nella quale le acque territoriali dei due Paesi prevalentemente si sovrappongono. Detta zona è limitata alle linee congiungenti i seguenti punti:

A	lat.	45°34'52"	N	— long.	13°24'08"	E
B	lat.	45°39'27"	N	— long.	13°35'58"	E
C	lat.	45°38'05"	N	— long.	13°37'06"	E
D	lat.	45°33'27"	N	— long.	13°25'17"	E

La rappresentazione grafica di questa zona è precisata negli annessi H ed I del presente Accordo.

ARTICOLO 16.

In caso di grave violazione del presente Accordo da parte di una delle Parti contraenti, l'altra Parte potrà denunciarlo immediatamente.

Sarà considerata come violazione grave, tra l'altro, l'impiego dei battelli da pesca per fini diversi dalla pesca e la loro invasione massiccia nelle zone non previste dal presente Accordo.

ARTICOLO 17.

La questione del compenso per l'esercizio della pesca da parte dei pescatori italiani, conformemente all'articolo 1 del presente Accordo, sarà regolata a parte dai due Governi.

ARTICOLO 18.

Il presente Accordo entrerà in vigore allorché le due Parti lo avranno ratificato conformemente alla legislazione di ognuno dei due Stati contraenti, e resterà in vigore fino al 30 aprile 1960.

Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma.

La data dell'inizio dell'applicazione del presente Accordo è stabilita con la lettera n. 1, che fa parte integrante dello stesso Accordo.

FATTO a Belgrado il 20 novembre dell'anno millenovecentocinquantotto in due originali in lingua serbo-croata e italiana, i cui testi fanno ugualmente fede.

*Per il Governo
della Repubblica Italiana*
BARATTIERI

*Per il Governo
della Repubblica Popolare Federativa
di Jugoslavia*
POPOVIĆ

**PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE
FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA RELATIVO ALLA PESCA DEI PESCATORI
ITALIANI NELLE ACQUE JUGOSLAVE FIRMATO A BELGRADO IL
20 NOVEMBRE 1958**

Animati dal desiderio di regolare le questioni di cui all'articolo 17 dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, firmato a Belgrado il 20 novembre 1958, i rappresentanti sottoscritti dei Governi italiano e jugoslavo hanno convenuto quanto segue:

1º) Le Parti contraenti sono rimaste d'accordo che il Governo italiano verserà al Governo jugoslavo la somma di lire 900 milioni, divisa nelle rate seguenti:

450 milioni di lire pagabili al più tardi il 15 luglio 1959;

450 milioni di lire pagabili al più tardi il 15 gennaio 1960.

2º) Le somme sopradette saranno versate entro i termini sopra precisati dal Governo italiano sul conto della Narodna Banka della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, « conto estero in lire multilaterali », presso la Banca d'Italia - Roma, in favore del Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia.

Il presente Protocollo costituisce parte integrante dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia relativo alla pesca dei pescatori italiani nelle acque di pesca jugoslave del 20 novembre 1958, ed entrerà in vigore simultaneamente a detto Accordo.

FATTO a Belgrado il 20 novembre dell'anno millenovecentocinquantotto in due esemplari in lingua italiana e in lingua serbo-croata.

*Per il Governo
della Repubblica Italiana*

BARATTIERI

*Per il Governo
della Repubblica Popolare Federativa
di Jugoslavia*

POPOVIĆ

LETTERA N. 1.

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA

Belgrado, 20 novembre 1958

Signor Presidente,

Riferendomi all'articolo 18 dell'Accordo relativo alla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave e tenendo presente il fatto che la stagione di pesca a strascico, di cui all'articolo 1 del predetto Accordo, è già iniziata, mi permetto proporre che le disposizioni dell'Accordo siano messe in applicazione a partire dalla data della firma dell'Accordo stesso.

Per dare la possibilità di una applicazione reale, io propongo che i battelli da pesca italiani muniti di autorizzazione per la pesca, scaduta il 31 ottobre c. a., e prorogata sino alla data odierna in base allo scambio di lettere avvenuto a Belgrado il 30 ottobre 1958, siano autorizzati a continuare l'esercizio della pesca sino al termine della metà della stagione di pesca corrente, e cioè sino al 31 dicembre 1958.

Per i battelli da pesca italiani sprovvisti di autorizzazioni scadute e prorogate, di cui al capoverso precedente, sino a raggiungere il numero di battelli stabilito per ogni zona all'articolo 1 del predetto Accordo, io Le chiedo che siano autorizzati a pescare in base ad un permesso provvisorio rilasciato dal Ministero della Marina Mercantile Italiano; una lista di tali permessi provvisori dovrà essere immediatamente sottoposta al Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, non appena i permessi siano rilasciati.

Il mio Governo si impegna a sottomettere al Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia entro un mese da oggi le nuove autorizzazioni speciali di cui all'articolo 5 dell'Accordo.

In ogni caso, il numero complessivo dei battelli muniti dell'autorizzazione speciale per la pesca non può mai superare il numero fissato negli articoli 2 e 3 dell'Accordo predetto.

Io le sarei grato, signor Presidente, se Lei volesse comunicarmi il consenso del suo Governo su quanto precede e l'assicurazione che le autorizzazioni speciali per la pesca per la stagione in corso, sottoposte per il consenso al Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, saranno restituite al Governo della Repubblica Italiana nel più breve tempo possibile, mentre per le altre stagioni rimarrà in vigore il termine previsto dall'articolo 6 dell'Accordo ».

Voglia gradire, Signor Presidente, le espressioni della mia alta considerazione.

Il Presidente
della Delegazione Italiana
BARATTIERI

Traduzione

LETTERA N. 1.

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Belgrado, 20 novembre 1958

Signor Presidente,

ho l'onore di accusare ricevuta della sua lettera in data odierna del seguente tenore:

« Riferendomi all'articolo 18 dell'Accordo relativo alla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave e tenendo presente il fatto che la stagione di pesca a strascico, di cui all'articolo 1 del predetto Accordo, è già iniziata, mi permetto proporLe che le disposizioni dell'Accordo siano messe in applicazione a partire dalla data della firma dell'Accordo stesso.

Per dare la possibilità di una applicazione reale, io propongo che i battelli da pesca italiani muniti di autorizzazione per la pesca, scaduta il 31 ottobre c. a., e prorogata sino alla data odierna in base allo scambio di lettere avvenuto a Belgrado il 30 ottobre 1958, siano autorizzati a continuare l'esercizio della pesca sino al termine della metà della stagione di pesca corrente, e cioè sino al 31 dicembre 1958.

Per i battelli da pesca italiani sprovvisti di autorizzazioni scadute e prorogate, di cui al capoverso precedente, sino a raggiungere il numero di battelli stabilito per ogni zona all'articolo 1 del predetto Accordo, io Le chiedo che siano autorizzati a pescare in base ad un permesso provvisorio rilasciato dal Ministero della Marina Mercantile Italiano; una lista di tali permessi provvisori dovrà essere immediatamente sottoposta al Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, non appena i permessi siano rilasciati.

Il mio Governo si impegna a sottomettere al Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia entro un mese da oggi le nuove autorizzazioni speciali di cui all'articolo 5 dell'Accordo.

In ogni caso il numero complessivo dei battelli muniti dell'autorizzazione speciale per la pesca, non può mai superare il numero fissato negli articoli 2 e 3 dell'Accordo predetto.

Io le sarei grato, signor Presidente, se Lei volesse comunicarmi il consenso del suo Governo su quanto precede e l'assicurazione che le autorizzazioni speciali per la pesca per la stagione in corso, sottoposte per il consenso al Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, saranno restituite al Governo della Repubblica Italiana nel più breve tempo possibile, mentre per le altre stagioni rimarrà in vigore il termine previsto dall'articolo 6 dell'Accordo ».

Ho l'onore di confermarLe che il mio Governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Presidente, le espressioni della mia alta considerazione.

Il Presidente
della Delegazione Jugoslava
POPOVIĆ

Traduzione

LETTERA N. 2.

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Belgrado, 20 novembre 1958

Signor Presidente,

Con riferimento all'articolo 3 dell'Accordo relativo alla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave firmato in data odierna, ho l'onore di informarLa che i pescatori italiani che avranno ottenuto l'autorizzazione speciale per la pesca degli avanotti da ripopolamento nelle acque interne delle Baie di Tar e di Medulin, pagheranno, se effettueranno detta pesca: per ogni esemplare di cefalo volpino (*Mugil cephalus*) lire italiane 5,50; per ogni esemplare di cefalo (*Mugil auratus*) lire italiane 2,50; per ogni esemplare di spigola (*Labrax lupus*) lire italiane 7; per ogni esemplare di orata (*Chrysophris aurata*) lire italiane 11.

Il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia si riserva il diritto di ridurre o aumentare i predetti prezzi.

I pescatori italiani che avranno ottenuto l'autorizzazione speciale per la pesca degli avanotti da ripopolamento nelle acque interne delle Baie di Tar e di Medulin dovranno ogni volta munirsi presso il Comitato popolare di Tar, rispettivamente di Medulin, di una dichiarazione concernente la quantità, la specie e l'ammontare del valore degli avanotti pescati.

Questa dichiarazione dovrà essere consegnata dal comandante del battello da pesca al Ministero della Marina Mercantile Italiano.

Il Governo della Repubblica Italiana verserà l'ammontare indicato nella dichiarazione predetta sul conto della Narodna Banka della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, «conto estero in lire multilaterali», presso la Banca d'Italia - Roma, a favore del Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia.

Un esemplare della predetta dichiarazione, firmato dal comandante del battello da pesca sarà trasmesso dal Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia al Governo della Repubblica Italiana e tale esemplare servirà come prova sufficiente dell'obbligo del comandante del battello da pesca, e rispettivamente del Governo della Repubblica Italiana, di effettuare il versamento della somma corrispondente al valore degli avanotti pescati.

Voglia gradire, Signor Presidente, le espressioni della mia alta considerazione.

Il Presidente
della Delegazione Jugoslava
POPOVIĆ

LETTERA N. 2.

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA

Belgrado, 20 novembre 1958

Signor Presidente,

ho l'onore di accusare ricevuta della sua lettera in data odierna del seguente tenore:

« Con riferimento all'articolo 3 dell'Accordo relativo alla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave firmato in data odierna, ho l'onore di informarLa che i pescatori italiani che avranno ottenuto l'autorizzazione speciale per la pesca degli avanotti da ripopolamento nelle acque interne delle Baie di Tar e di Medulin, pagheranno, se effettueranno detta pesca: per ogni esemplare di cefalo volpino (*Mugil cephalus*) lire italiane 5,50; per ogni esemplare di cefalo (*Mugil auratus*) lire italiane 2,50; per ogni esemplare di spigola (*Labrax lupus*) lire italiane 7; per ogni esemplare di orata (*Chrysophris aurata*) lire italiane 11.

Il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia si riserva il diritto di ridurre o aumentare i predetti prezzi.

I pescatori italiani che avranno ottenuto l'autorizzazione speciale per la pesca degli avanotti da ripopolamento nelle acque interne delle Baie di Tar e di Medulin dovranno ogni volta munirsi presso il Comitato popolare di Tar, rispettivamente di Medulin, di una dichiarazione concernente la quantità, la specie e l'ammontare del valore degli avanotti pescati.

Questa dichiarazione dovrà essere consegnata dal comandante del battello da pesca al Ministero della Marina Mercantile Italiano.

Il Governo della Repubblica Italiana verserà l'ammontare indicato nella dichiarazione predetta sul conto della Narodna Banka della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, « conto estero in lire multilaterali », presso la Banca d'Italia - Roma, a favore del Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia.

Un esemplare della predetta dichiarazione, firmato dal comandante del battello da pesca sarà trasmesso dal Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia al Governo della Repubblica Italiana e tale esemplare servirà come prova sufficiente dell'obbligo del comandante del battello da pesca, e rispettivamente del Governo della Repubblica Italiana, di effettuare il versamento della somma corrispondente al valore degli avanotti pescati ».

Ho l'onore di confermarLe che il mio Governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Presidente, le espressioni della mia alta considerazione.

Il Presidente
della Delegazione Italiana
BARATTIERI

ANNESSE A.
Prilog⁷ A.

AUTORIZZAZIONE SPECIALE PER LA PESCA
SPECIJALNA DOZVOLA ZA RIBOLOV

Per la zona di nella quale, in virtù dell'Ac-
Za zonu u kojoj je, na osnovu Spo-
cordo concluso tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia
razuma zaključenog između Republike Italije i Federativne Narodne Republike Jugoslavije
in data 20 novembre 1958, la pesca è consentita ai battelli da pesca italiani:
na dan 20 novembra 1958, dozvoljen ribolov italijanskim ribarskim brodovima:

Il battello, denominato di tonnellate s. l.,
Brod cije je ime od Br. tona,
motore di CVA, di proprietà del Sig
motor HPA, vlasništvo g.
di cui è armatore il Sig. iscritto nel registro
ciji je brodar g. upisan u pomorski
marittimo di sotto il n.
registar u pod br.
Comandante il Sig. avente a bordo n. membri
zapovednik g. na koji je ukrcano članova
d'equipaggio, è autorizzato a pescare con nella zona
posade ovlasten je da ribari sa u gore
sopraindicata per il periodo dal al
navedenoj zoni za vreme od do

La validità di questa autorizzazione in ogni caso cessa dalla
Vaznost ove dozvole u svakom slucaju prestaje
data in cui viene a scadere la validità dell'Accordo relativo
danom isteka vaznosti Sporazuma o ribolovu
alla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave.
italijanskih ribara u jugoslovenskim vodama.

Il battello, e così pure il suo equipaggio, si atterrà
Brod, kao i njegova posada, pridržavace
alle disposizioni dell'Accordo predetto, e anche alla legislazione
se odredaba napred pomenutog Sporazuma i propisa
della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia.
Federativne Narodne Republike Jugoslavije.

La presente autorizzazione è valida a partire dal giorno
Ova dozvola vazi pocev od dana
in cui sarà stata approvata dalle Autorità jugoslave competenti.
kada bude odobrena od nadležnih jugoslovenskih vlasti.

ANNESSE B.

(Bandiera rossa con cerchio bianco, cm. 100 × 75, il cerchio bianco centrale con diame-
tro di cm. 45).

ANNESI: C, D, E, F, G, H, ED I.

(Cartine geografiche).